



**Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile**



**Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia
costiera**

**CONVENZIONE
TRA
IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
E
IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO – GUARDIA COSTIERA**



Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile



Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

Convenzione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera relativa ai rapporti di collaborazione funzionale e di reciproco supporto.

L'anno duemilasei, il giorno 15, del mese di maggio

VISTA la legge 8 luglio 1926, n° 1178;

VISTA la legge 13 maggio 1961, n° 469;

VISTA la legge 27 dicembre 1941, n° 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 maggio 1940, n° 690;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTO il D.lgs. del 13 ottobre 2005, n. 217 recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

VISTO il regolamento 725/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTI gli articoli 69, 70, 81 e 830 del codice della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n° 662;

VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n° 293;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n° 681/92 reso in data 13 luglio 1994;

CONSIDERATO conveniente per le Parti formalizzare un concreto rapporto di collaborazione che consenta in una l'ottimizzazione delle risorse pubbliche complessive disponibili nei settori in cui emergono interessi funzionali contigui, nonché la realizzazione anche nelle fasi preparatorie di un metodo di lavoro condiviso sia pure in aderenza alle rispettive competenze e specialità;

RITENUTO, per quanto sopra, utile e necessario formalizzare e rendere certa una linea condivisa di collaborazione che sia espressione uniforme di un coinvolgimento di interessi funzionali così da perseguire e raggiungere finalità poste a sostegno dell'azione pubblica, permeandola di efficacia, efficienza ed economicità;

DATO ATTO che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 7721/503/121 UL del 9 maggio 2006, ha espresso piena concordanza sull'adozione del presente Accordo;

TRA

il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Dott.Ing. Giorgio MAZZINI

E

il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, rappresentato dal Comandante generale, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano DASSATTI;

**SI CONVIENE E SI STIPULA
LA PRESENTE CONVENZIONE**

Articolo 1

(Attività preventiva)

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da adesso in poi denominati rispettivamente Comando generale e Dipartimento VV.F., si impegnano a favorire la redazione di piani e manuali idonei a delineare le procedure di intervento in materia di antincendio nei porti ed a bordo delle navi, in linea con le rispettive attribuzioni.
2. Tale iniziativa coinvolge i rispettivi Comandi periferici che provvedono a formalizzare piani e manuali che tengono conto delle peculiarità e delle caratteristiche operative del singolo scalo, ivi compreso la previsione di esercitazioni periodiche dalle quali siano evidenziati e valorizzati gli elementi tecnici e operativi di rilievo utili e necessari per il completamento e miglioramento delle procedure attuate.
3. Negli ambiti portuali caratterizzati da fattori di rischio riconducibili nei contesti applicativi del decreto ministeriale n. 293 del 2001 e nelle ipotesi contemplate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, i rispettivi Comandi periferici si impegnano a promuovere incontri e approfondimenti allo scopo di delineare le rispettive azioni anche di natura esercitativa nel rispetto dei piani a tal riguardo predisposti.

Articolo 2

(Scambio Informativo)

1. Il Dipartimento VV.F. e il Comando generale si impegnano a favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, realizzando forme e modalità dirette di comunicazione tra la Centrale operativa del Comando generale e la Sala Operativa Nazionale del Dipartimento VV.F..
2. Il personale del Corpo delle capitanerie di porto e dei vigili del fuoco partecipano periodicamente ad incontri congiunti per delineare le procedure operative in ragione delle tipologia di intervento, tenendo conto di nuovi e più efficaci strumenti operativi o in forza di intervenute normative di natura generale e tecnica che richiedono maggiori e più incisivi impegni in materie che richiamano le rispettive competenze.

Articolo 3

(Collaborazione operativa)

1. Il Comando generale, attraverso i Comandi periferici, si impegna a fornire, a richiesta dei Comandanti Provinciali VV.F., il necessario supporto con i propri mezzi per il trasporto di personale e attrezzature dei vigili del fuoco nel corso di operazioni connesse all'esplicazione dei compiti istituzionali nell'ipotesi di indisponibilità, insufficienza ovvero inadeguatezza, con riguardo alle caratteristiche tecniche, dei mezzi navali in dotazione ai vigili del fuoco.
2. Il Dipartimento VV.F., attraverso i Comandi provinciali e le Direzioni regionali competenti, si impegna a fornire personale specialista nautico o sommozzatore a richiesta delle autorità marittime nel corso di particolari attività connesse alla ricerca e salvataggio di persone in mare.
3. Il Comando generale ed il Dipartimento VV.F. predisporranno per il tramite del Comitato paritetico di cui all'articolo 8, comma 2, un piano operativo al fine di assicurare il coordinamento centrale delle misure di protezione da mettere in campo in caso di incidente di sicurezza o nella necessità di aumentare i livelli di sicurezza dei porti (Regolamento 725/2004).

Articolo 4

(Attività formativa ed informativa)

1. Il Comando generale favorisce l'attività di formazione del personale dei vigili del fuoco per gli aspetti connessi alla condotta di unità e delle imbarcazioni nonché all'uso dei relativi strumenti ed apparati di bordo, seguendo la relativa fase addestrativa.
2. Il Comando generale fornisce ulteriore supporto nelle attività di studio e ricerca per gli aspetti che concernono l'impiego dei mezzi dei vigili del fuoco con riguardo anche alle relative caratteristiche tecniche. In particolare il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera fornisce il proprio contributo nelle fasi di predisposizione delle specifiche tecniche finalizzate all'acquisto di mezzi navali, di attrezzature, apparati e dotazioni di bordo.
3. Il Dipartimento VV.F. fornisce il supporto formativo e informativo a favore delle autorità marittime attraverso l'organizzazione di incontri e conferenze, da formalizzare anche in sede periferica, in materie ed argomenti a contenuto tecnico quali ad esempio sulla

natura e sugli effetti dannosi delle sostanze pericolose ed in generale per gli aspetti connessi alla prevenzione antincendio e alla disciplina antinfortunistica.

Articolo 5

(Speciale collaborazione funzionale)

1. Il Comando generale e il Dipartimento dei VV.F. si impegnano a collaborare nell'apprestamento del servizio di soccorso sul Lago di Garda e eventualmente sui laghi in genere, attraverso i rispettivi dispositivi al riguardo predisposti.
2. Le componenti della Guardia costiera e del Comando provinciale VV.F. competente per territorio, con la fattiva e propositiva collaborazione del Comitato paritetico di cui all'articolo 8, comma 2, provvedono a definire uno specifico protocollo operativo di intervento, investendo in modo coordinato le diverse Prefetture-UTG nelle quali ricada la superficie del lago, per coordinare nel dettaglio mezzi strumentali disponibili, azioni e attività contingenti, a suggello di un rapporto di partnership privilegiato tra le due amministrazioni, in cui possono essere contemplati precetti per ottimizzare la condotta delle operazioni.
3. La componente locale del Dipartimento dei VV.F. conferisce gli strumenti operativi necessari per concorrere all'attività di soccorso, privilegiando anche la disponibilità e l'impiego della componente specialistica.

Articolo 6

(Modalità di collaborazione)

1. Il Comando generale del Corpo e il Dipartimento VV.F. si impegnano a:
 - a) definire congiuntamente le modalità e criteri di partecipazione del personale e dei mezzi delle Associazioni di volontariato, nonché dei Guardia Fuochi, impartendo le necessarie direttive ai rispettivi Comandi provinciali, allo svolgimento di esercitazioni articolate per simulazioni d'emergenza;
 - b) condividere i dati in reciproco possesso con riferimento alle tipologie di rischio e di interesse anche mediante mezzi informatici secondo procedure, concordemente definite, di accesso e di utilizzo dei sistemi;
 - c) implementare le connessioni telefoniche e le radiocomunicazioni tra le sale operative dei rispettivi Comandi, a livelli corrispondenti, per assicurare più efficaci e funzionali collegamenti nelle fasi di emergenza.

Articolo 7

(Altre forme di collaborazione)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità che devono essere definite in sede periferica e riportate nel documento intitolato "Monografia antincendi del porto", mette a disposizione la propria componente operativa, composta da uomini e mezzi, che potrà essere imbarcata sui mezzi della Guardia costiera per favorire l'intervento nei confronti di unità in difficoltà.
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si rende disponibile ad intervenire in caso di eventi contingenti in area portuale per fronteggiare situazioni di pericolo causati da cedimenti di strutture o da eventi di diversa natura che possono creare situazioni di insidia alla pubblica e privata incolumità al fine di porre in essere le urgenti e necessarie azioni interdittive in attesa degli interventi propri delle amministrazioni competenti.

Articolo 8

(Ufficiali e funzionari di collegamento)

1. Il Comando generale e il Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile si impegnano a nominare rispettivamente un ufficiale ed un funzionario di collegamento da destinare reciprocamente presso i corrispondenti Organi di vertice per favorire i rapporti di collaborazione e realizzare maggiori e sempre più intense sinergie.
2. Per il monitoraggio, l'osservanza e lo sviluppo della presente Convenzione è istituita una Commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Dipartimento dei VV.F. e tre rappresentanti del Comando generale. La Commissione provvede ad evidenziare ed a segnalare ogni situazione o comportamento contrario alle prescrizioni e allo stesso spirito dell'accordo fornendo, ove necessario, suggerimenti, indicazioni e interpretazioni. Il predetto Organo collegiale si riunisce ogni tre mesi ovvero a richiesta di una delle Parti.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e risolutive)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, che dovessero rendersi necessarie od opportune, sono apportate a mezzo di atti aggiuntivi condivisi dalle Parti.

2. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale e si intende rinnovata tacitamente al termine di ciascun periodo.
3. E' fatta salva la possibilità di risolvere unilateralmente il presente Accordo con il preavviso di 30 giorni.

Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Firmato Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

Il Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia Costiera

**(Firmato Ammiraglio Ispettore Capo CP
Luciano DASSATTI)**